

---

## *avvocato Giorgio Zeoli*

---

**Patrocinio innanzi alla CASSAZIONE ed altre Giurisdizioni Superiori - albo speciale degli avvocati cassazionisti**

---

3 , via Giuseppe Mogavero , 84129 Salerno  
Tel. 089/711064 e cell. 333/2176886 P.IVA 04609240652 CF ZLEGRG78P07H703J  
E - Mail : [giorgiozeoli@virgilio.it](mailto:giorgiozeoli@virgilio.it) giorgiozeoli@pec.it

### **TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO**

#### **SEZIONE LAVORO**

*Ricorso ex art. 700 cpc*

*e richiesta di notifica ex art. 151 cpc*

Nell'interesse di :

- **Oliveri Piera**

(c.f. LVRPRI92C41G348C) nata il 1/03/1992 a Partinico (PA) e residente alla via G. Pitre 85/A - 90049 Terrasini (PA), rappresentata e difesa dall' Avv.to Giorgio Zeoli ( cod. fisc. ZLEGRG78P07H703J ) del foro di Salerno, elettivamente domiciliata ai fini della presente procedura presso il suo studio legale alla via G. Mogavero n° 3 , 84129 Salerno in virtù di procura alle liti rilasciata con atto congiunto al presente atto, su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 83, III° comma, c.p.c., che dichiarano di voler ricever le ulteriori comunicazioni e gli avvisi relativi al processo al numero di fax 089/711064 o all'indirizzo di posta elettronica: [giorgiozeoli@pec.it](mailto:giorgiozeoli@pec.it);

Contro :

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, in persona del Ministro pro tempore, con sede alla via Pola 11 - 20124 Milano PEC: [drlo@postacert.istruzione.it](mailto:drlo@postacert.istruzione.it), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede alla via Freguglia 1 (Palazzo di giustizia), 20122 Milano; [milano@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:milano@mailcert.avvocaturastato.it) ;

**e nei confronti dell'**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Nicolò Tommaseo"** (cod.fisc. 81009290123), in persona del Dirigente Scolastico , con sede alla via R.Sanzio , 9 - 21052 Busto Arsizio ; pec: [vaic85500d@pec.istruzione.it](mailto:vaic85500d@pec.istruzione.it), rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato , con sede alla via Freguglia 1 (Palazzo di giustizia) 20122 Milano; PEC: [milano@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:milano@mailcert.avvocaturastato.it);

- **nonché**

eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Lombardia, AT di Varese , in cui la ricorrente risulta inserita, valide per gli anni 2021 - 2024, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso ;



\*\*\* \*\*

**oggetto : RETTIFICA PUNTEGGIO – DECRETO DATATO 21-10 -2021 PROV. PROT. 7119/21 – PARZIALE ILLEGITTIMITA’ – RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO PRESSO SCUOLA PARITARIA “M.MONTESSORI”, GESTITA DALLA ALFA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS – domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione della GRADUATORIA TERZA FASCIA PERSONALE ATA 2021 – 2024 AI SENSI DEL D.M. N. 50 DEL 3 MARZO 2021 - OLIVERI PIERA domanda presentata in data 3/04/2021 (r.u.3235720)**

- che in data 3/04/2021 la ricorrente ha presentato domanda per l’inserimento/conferma/aggiornamento nelle graduatoria ATA III fascia – triennio 2021/2024 per soli titoli, per l’accesso ai ruoli provinciali per i profili professionali dell’area A e B di assistente amministrativo e collaboratore scolastico ; doc. 01
- che la sig. Oliveri Piera risultava destinataria di contratto di lavoro a tempo determinato sino al 31/08/2022 di cui al prot. 1545 del 10/09/2021 in qualità di collaboratore scolastico per 36 ore settimanali presso la scuola statale resistente; doc. 02
- che esaminati i titoli e i servizi la ricorrente subiva decreto di rideterminazione del punteggio del 21/10/2021 prot. 7119 inerente, tra l'altro, il servizio prestato presso la scuola non statale paritaria "M.Montessori" di Misilmeri (PA) non valutabile ai fini del punteggio, a dire della scuola (resistente) : *"in quanto i rapporti giuridici erano con una cooperativa "*; doc. 03
- che in data 25/10/2021 l’istante proponeva istanza in autotutela per ottenere il parziale annullamento/illegittimità del decreto , senza ottenere risposta; doc. 04

\*\*\*\*\*

### ***Quanto al fumus boni iuris***

E’ evidente il diritto della ricorrente all’attribuzione del “corretto” punteggio derivante da fonte normativa primaria di cui al DM n. 50/21 per la pubblicazione dei bandi di concorso per soli titoli per l’inclusione , conferma e/o aggiornamento del punteggio nelle graduatorie del personale Ata a.s. 2021/2024

I titoli valutabili sono quelli previsti dalle tabelle annesse ai rispettivi bandi di concorso che per il profilo di collaboratore scolastico è contenuto **nell’allegato 5 del bando di cui al DM 50/21** (doc. 05) **vedi in particolare pag. 32**

Non rilevano motivi ostativi al computo del servizio reso presso la scuola paritaria su richiamata. La scuola paritaria non statale “Montessori”, gestita dalla Alfa soc. coop. Sociale onlus possiede la parità scolastica (allig. doc . 6 , 7, 8 , 9 e 10) e rientra nell’elenco regionale delle scuole paritarie (all. doc. 11 pag. 26) . Alla ricorrente nel caso di specie risulta corrisposta la retribuzione (vedi infra C2 storico, buste paga , CU, attestazione di servizio, etc..doc. 12,13,14,15,16, 17 e 18 ) ed è assolta la prestazione contributiva (all. doc. 19 estratto contributivo) .

Pertanto, pur volendo far acquiescenza alla risoluzione anticipata di cui a prot. 7152 del 22/10/2021 avvenuta per plurimi rilievi , si contesta la parziale illegittimità del decreto di rettifica del punteggio di cui a prot. 7119 del 21/10/2021 nella parte in cui si afferma che



*"il servizio svolto presso la scuola M.Montessori , gestita dalla Alfa soc. coop. Sociale onlus"* non è valutabile ai fini del punteggio.

La scrivente difesa ha posto in essere un'ampia attività di indagine sulla natura giuridica delle scuole paritarie dalla Lombardia , all'Emilia Romagna , alla Sicilia (doc. 20,21, e 22) ed è emerso che l'Istituto Paritario può assumere qualsivoglia forma giuridica (associazione, persona fisica, società di persone o di capitali o di società cooperativa e finanche la natura di ente pubblico compreso essere un ente ecclesiastico), a nulla valendo la ragione sociale o la forma giuridica dell'ente gestore, ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Il rilievo pertanto è mal posto e comunque illegittimo .

In nessuna parte del bando di concorso di cui al DM 50/2021 è prescritto che la natura giuridica della scuola paritaria incide sull'attribuzione del punteggio, bensì il parametro di riferimento è l'effettività del servizio e l'assolvimento dell'obbligo contributivo .

Si legge , infatti, a pag 32 – allegato 5 del dm 50/21 tra i titoli di servizio valutabili alla lettera b) punto 2) il *servizio effettivo a tempo indeterminato o a tempo determinato prestato in qualità di collaboratore scolastico in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato* (2) (3) (4) (5):

**Il servizio è valutato in punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.**

**Nelle Note alle tabelle di valutazione** (2) *Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o **in scuole paritarie** il punteggio è ridotto alla metà. Il servizio stesso può essere **autocertificato** e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. (doc. 5 pag. 32)*

**La ricorrente soddisfa tutte le condizioni previste dal bando DM 50/21 per l'attribuzione del punteggio di punti 6,5 per il servizio prestato presso scuola paritaria non statale.**

---

La legge 62 del 2000 ha stabilito (al comma 7 dell'articolo 1) che, dopo tre anni dalla sua entrata in vigore, le varie tipologie di scuole non statali previste dall'ordinamento allora vigente (autorizzate, legalmente riconosciute, parificate, pareggiate ... ) sarebbero state, ricondotte a due: scuole paritarie e scuole non paritarie.

Le scuole paritarie svolgono *un servizio pubblico* e sono inserite nel sistema nazionale di istruzione.

Il gestore della scuola paritaria può essere persona fisica o il legale rappresentante di ente pubblico (per es. ecclesiastico) o privato (società di persona , commerciale o cooperativa).

**Alla scuola dell'infanzia M.Montessori, con sede in Misilmeri (PA), gestita dalla società "Alfa società cooperativa Sociale Onlus", cod. flsc. N.05738480820, in persona del legale rapp.te Priola Maria Luisa nata a Palermo il 3/03/1972, cf. PRLMLS72C4302730, è riconosciuto lo status di scuola paritaria da parte della Regione Sicilia con D.D.O. n°1703/XD del 28.09.2009. (doc. 6,7,8,9,10)**

**La scuola rientra nell'elenco delle scuole paritarie redatto da Regione Sicilia (doc. 11)**



Risulta, pertanto, evidente che la richiesta della scuola resistente al Comune di Misilmeri (PA), richiamata nella nota di cui a prot. 7119 del 21/10/2021 è mal indirizzata ; atteso che in materia di riconoscimento della parità scolastica è competente la Regione Sicilia.

Regione Sicilia attesta il regolare funzionamento e status di scuola paritaria della scuola M.Montessori, gestita dalla “Alfa soc. coop. Sociale onlus”. Si allega documentazione in tal senso. Si conferma che il Comune non è ente competente in materia.

#### **Quanto al periculum in mora**

E' evidente che la svalutazione del punteggio (- 6,50) determina la pretermissione dalle graduatorie delle ricorrente e la caduta delle possibilità di ottenere un incarico anche a termine e svolgere la propria attività lavorativa, privandola della giusta retribuzione di cui agli artt. 36 Cost. e 2099 c.c..

La necessità di provvedere in via d'urgenza, senza poter aspettare i tempi del giudizio di merito, è evidente e rileva dal fatto che la ricorrente con l'ingiusto decr.di rideterminazione del punteggio è scivolata **dal posto 225 al posto 8327 bis**, con l'errato punteggio di 7,25 (v.doc.23) La ricorrente si è tempestivamente attivata per impugnare il provvedimento; senza ottenere risposta (doc. 04)

La ricorrente è affetta da grave handicap (doc. 24 e 25 cert. medica – invalido con riduzione della capacità lavorativa sino al 75%) - *affetta da esiti invalidanti in seguito ad encefalopatia ipossico-ischemica perinatale.a tutt'oggi permangono, quali esiti: emiparesi sinistra a gradiente ascendente, con difficoltà nella deambulazione legata al piede equino-cavo-addotto-supinato, ed all'arto inferiore sinistro brevior di quasi 2 cm rispetto il controlaterale;a acarico del rachide si evidenzia scoliosi lombo-dorsale sinistra-destra convessa con gibbo dorsale.arto superiore di sinistra, totalmente afunzionale, se non quale arto di appoggio: per la mancata opposizione del pollice con le altre dita, rendendo di fatto impossibile la presa pulpo ungueale,impossibile prono-supinazione antibrachiale ed impossibile elevazione dell'arto in estensione . l'entità nosologica di base comporta frequenti dolenzie rachidee, la necessità di usare ortesi plantari per compenso delle dismetria e alterazione anatomica del piede ...* , pertanto, il reinserimento nel contesto lavorativo favorisce proficue relazioni sociali utili alla sua patologia e scongiura una condizione di marginalizzazione sociale che produce disturbo ansioso depressivo reattivo (doc. 25 -vedi cert. medica)

Nell'attualità , la ricorrente vive alla via G .Pitrè 85/A in Terrasini (PA) (doc.26 – 27 cert. stato di famiglia e residenza) e vive sola con €280,00 mensili di invalidità civile; è sposata e il coniuge il sig. Purpura Daniele è di stanza in Gallarate alla via Trieste 35 (cert. stat.fam. doc. 28 - 29) e occupato in aeroporto di Malpensa come autista aviorifornitore.(v.prospetto paga doc. 30) Pertanto, quest'ultimo concorre (dovrebbe concorrere) al sostentamento proprio e della moglie (ricorrente) a più di 1.000 km di distanza, oltre al pagamento di tutte le spese per la casa del Sud, anche di locazione della casa al Nord (doc. 31), su cui grava anche un prestito per acquisto auto (alligato – doc- 32).

La giurisprudenza in materia costantemente afferma che :

*“il comportamento illegittimo della p.a. in tal casi determina un grave danno da perdita di chance, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa ovvero il lavoro “*



Ciò posto si deve ritenere come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie de qua è chiaramente ravvisabile **l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente**, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. periculum in mora) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie per il profilo di collaboratore scolastico.

Si tratta della lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra, ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza; dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rivelerebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo de quo (possibilità di lavoro/stato di salute) sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario; con l'impossibilità di tempestivamente reinserirsi nel ciclo di lavoro; anche sotto il profilo del punteggio perso per la forzosa inattività ; oltre a danno derivante dalla mancata valutazione in punto di diritto del punteggio per le prestazioni rese negli anni addietro presso l'Istituto paritario .

p.q.m.

conclude

per quanto sopra, voglia l'On .Tribunale, inaudita altera parte o previa fissazione dell'udienza di comparizione accogliere la domanda cautelare proposta dal sig.ra Oliveri Piera

e per l'effetto

IN VIA CAUTELARE ED IMMEDIATA:

- Disporre la sospensione dell'efficacia e/o parziale illegittimità e/o disapplicazione della nota di cui a prot. 7119 del 21/10/2021 nella parte in cui si afferma che *"in quanto i rapporti giuridici erano con una cooperativa "* il servizio svolto assume irrilevanza ai fini giuridici e non può essere considerato ai fini dell'attribuzione del punteggio delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale Ata 2021 – 2024 , con conseguente riconoscimento per i motivi di cui al ricorso, del diritto della ricorrente al riconoscimento in fatto e in diritto del servizio prestato presso la scuola paritaria non statale "M.Montessori" di Misilmeri (PA), gestita dalla Alfa soc. coop. Sociale onlus - pari a punti 6,50 come da domanda e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto al reinserimento in graduatoria per complessivi punti 13,75 (6,50 + 7 + 0,25) tra titoli e servizi (6,50 servizio scuola Montessori + 7 diploma di qualifica + 0,25 ECDL ), con ogni conseguenza di legge;

- con il favore di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege ed oltre alle spese successive occorrente e con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario Avv. Giorgio Zeoli ex art. 93 c.p.c.

Nel merito , sin d'ora si rassegnano le seguenti conclusioni :

*in via principale, accertarsi e dichiararsi la parziale illegittimità e/o disapplicazione del provvedimento di rettifica del punteggio del 21/10/2021 adottato dal DS dell'Istituto Comprensivo Statale "Nicolo Tommaseo" con attribuzione del punteggio di punti 13,75 di cui punti 6,50 per il servizio reso presso la scuola paritaria Montessori, gestita dalla Alfa soc. coop. Sociale onlus con vittoria di spese, onorari ed attribuzioni .*



IN VIA ISTRUTTORIA: - ordinare al Miur l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

*Dichiarazione ex art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002*

*Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato. Trattandosi di crediti di lavoro, il ricorrente, come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c. 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002, con conseguente esenzione dal pagamento unificato.*

Si producono: .i documenti di cui al foliaro.

#### ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i candidati già inseriti nella vigente graduatoria di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Lombardia, AT di Busto Arsizio, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2021/2024, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza.

**Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati.**

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di collaboratori scolastici al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>; ritenuto quanto sopra, la presente difesa fa istanza affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso:

- quanto al MIUR – USR Lombardia mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza;
  - quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>
- Con osservanza ,

Salerno – Busto Arsizio, lì 9/11/2021

*Avv. Giorgio Zeoli*

